

LE MURENE DI POLLIONE

1. — Lo straricco P. Vedio Pollione, amico di Augusto (cui avrebbe lasciato in eredità il suo patrimonio nel 15 a. C.), deve la sua notorietà presso i posteri sopra tutto al fatto che allevava murene e che, a quanto si legge in Seneca *de clem.* 1.18.2, le ingrassava con sangue umano¹.

Di lui Seneca ed altri (particolarmente Dione Cassio 54.23) riferiscono un episodio di scelleratezza veramente odioso. Fu fortuna che intervenne Augusto a mettere le cose a posto.

Sen. de ira 3.40.2-3: *Castigare vero irascentem et ultro obirasci incitare est: varie aggredieris blandeque, nisi forte tanta persona eris ut possis iram comminuere, quemadmodum fecit divus Augustus cum cenaret apud Vedium Pollionem. fregerat unus ex servis eius crustallinum: rari eum Vedium iussit ne vulgari quidem more periturum; murenis obici iubebatur quas ingentis in piscina continebat. quis non hoc illum putaret luxuriae causa facere? saevitia erat. Evasit e manibus puer et confugit ad Caesaris pedes nihil aliud petiturus quam ut aliter perierit, ne esca fieret, motus et novitate crudelitatis Caesar et illum quidem mitti, crustallina autem omnia coram se frangi iussit complerique piscinam.*

Augusto era indubbiamente tanta persona, da potersi rivestire di autorità, anzi di *auctoritas*, nei confronti di P. Vedio che lo aveva invitato a pranzo. Uno schiavo ha infranto una coppa di cristallo? « *Nulla quaestio* » se il padrone lo vuol punire con la morte. Ma P. Vedio sceglie per lo schiavo, *luxuriae causa*, un supplizio troppo inusitato e feroce:

* In *ANA*. 96 (1985) 72 ss.

¹ Su P. Vedio Pollione: J. KEIL, sv. *Vedius* n. 8, in *RE*. 8 A 1 (1955) 567 ss., con bibliografia. Sul problema generale: C. CASTELLO, *D.* 40.1.14.1 « *Manumissio e lege Augusti* », in *St. Sanfilippo* 5 (1984) 145 ss., con bibliografia. V. anche: T. GIMENEZ-CANDELA, *Una contribucion al estudio de la ley Irnitana: la manumission de esclavos municipales*, in *Iura* 32 (1981) 48 ss.

gettarlo in pasto alle murene. Ecco che allora Augusto si commuove ed ordina tre cose: che lo schiavo sia rilasciato, che tutta la cristalleria di casa sia infranta in sua presenza, che le schegge di cristallo siano gettate nella piscina sino a colmarla.

2. — In una sua recente lettura del passo, C. Castello, pur rettamente notando che l'iniziativa di Augusto fu basata sulla di lui *auctoritas*, intende quest'ultima in maniera forse troppo pregnante, cioè come potere giuridico di vanificare il diritto di proprietà di P. Vedio, e in particolare, per quanto riguarda le sorti dello schiavo, come liberazione dello stesso contro la volontà del padrone.

Questa opinione mi sembra inesatta. L'intervento di Augusto nella proprietà di P. Vedio fu indubbiamente a carattere extragiuridico, fu fondato cioè su una preminenza personale, cui non era praticamente, per tanto e tanti motivi di ordine sociale, il caso di opporsi e di reagire. Tuttavia, se Augusto poté infrangere di fatto la cristalleria di P. Vedio senza che questi fiatasse, se egli poté di fatto sottrarre lo schiavo alle murene, è da escludere che Augusto abbia potuto, a sensi di diritto, manomettere lo schiavo stesso.

Che cosa si legge nel passo di Seneca? Si legge che Augusto « *illum quidem mitti . . . iussit* ». Non vi si legge né che Augusto *manumisit* (o *liberavit*) lo schiavo, né che egli *iussit illum quidem manumitti*. Per quanto si sa, lo schiavo rimase dunque nel dominio di P. Vedio. E, per quanto è dato supporre, lo schiavo fu lasciato in vita, se pure vi fu lasciato, solo per timore di altri interventi violenti del principe.

Se queste conclusioni sono esatte, deve respingersi la tesi, da non pochi sostenuta, secondo cui Augusto ebbe poteri formali, conferitigli addirittura da una *lex publica*, di manomettere senza l'imposizione della *vindicta* gli schiavi, sia propri sia altrui. Il testo su cui si fonda questa opinione è indubbiamente allettante, ma va interpretato con ragionevole cautela.

D. 40.1.14.1 (Paul. 16 *ad Plaut.*): *Imperator cum servum manumittit non vindictam imponit, sed cum voluit, liber fit is qui manumittitur ex lege Augusti.*

Si cominci col notare che qui l'allusione alla *manumissio* di *servi* che non appartengono allo stesso imperatore non c'è. Per quanto potente egli sia, il principe può manomettere solo schiavi propri. Quello che Paolo si preoccupa di porre in rilievo è che la liberazione non può intervenire *vindicta*, perché (come è facile capire) questo tipo di *manumissio* deve essere compiuto dinanzi ad un magistrato di grado superio-

re al manomittente (nell'ipotesi che questi sia a sua volta un magistrato). Essendo l'*imperator* fornito dell'*imperium* supremo, è evidente che non vi è pretore, o console o altro magistrato a lui superiore che possa presiedere alla *manumissio*.

3. — Ma che significa « *ex lege Augusti* »?

Il pensiero corre facilmente ad una *lex publica*, che abbia appunto legittimato Ottaviano Augusto ad esimersi dal rito della *vindicta*: per esempio, una legge limitativa delle manumissioni, oppure la *lex Iulia iudiciorum privatorum*, o anche (e meglio) la *lex quae de imperio eius lata est*. Altri pensano che qui *lex* abbia il senso di *constitutio principis* (*Augusti*), e non mancano, come è ovvio, coloro che risolvono il problema (o più precisamente lo spostano nei secoli), congetturando l'interpolazione. Ebbene mi sia concesso, di fronte a tanta varietà di teorie, di proporre una spiegazione diversa.

Io mi domando se la liberazione di uno schiavo *ex lege Augusti* non esprima il riconoscimento *extra ordinem* di un regime particolare di *liberatio* connesso ad una manifestazione di volontà privata dell'imperatore, ad una sua *lex dicta*: più precisamente, il riconoscimento della efficacia liberatoria di un tipo di *manumissio* che Augusto volle e dichiarò di volere senza il ricorso all'*impositio vindictae*. Il *Vocabularium iurisprudentiae Romanae* porta numerosi esempi di uso di *lex* nel senso di disposizione privata di volontà. In più, posso citare (tra gli altri) un caso piuttosto interessante di riconosciuta influenza della volontà privata sulla liberazione atipica di schiavi.

D. 18.7.10 (Scaev. 7 *dig.*): ... *Claudius: Divus Marcus* (cfr. CI. 4.57.3) *ex lege dicta libertatis in vendendo quamvis non manumissos fore liberos in semenstribus constituit, licet in mortis tempus emptoris distulit venditor libertatem.*

Claudio Saturnino, che si rifà alle raccolte semestrali di costituzioni del divo Marco Aurelio, parla inequivocabilmente di una *lex dicta libertatis* pronunciata dal venditore relativamente allo schiavo venduto e riferisce che l'imperatore la considerò immediatamente operativa, senza bisogno né di manomissione, né di scadenza del *dies a quo* convenuto tra le parti. Se ciò fu ammesso, sia pure nel secondo secolo d. C., per la *lex dicta* di un privato qualunque, è da ritenere che non siano sorte difficoltà, e sin dall'inizio, per una *lex dicta* di Augusto.